

INDICE FAQ

- 1. Seggi artigianato e cooperazione – imprese utilizzabili**
- 2. Quota delle pari opportunità**
- 3. Consulta dei professionisti**
- 4. Modalità di presentazione documentazione**
- 5. Conteggio unità locali**
- 6. Divieto di duplicazione e libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'azienda**
- 7. Piccole imprese**
- 8. Imprese fallite**

1 - SEGGI ARTIGIANATO E COOPERAZIONE – IMPRESE UTILIZZABILI

Quali imprese possono essere utilizzate per l'assegnazione dei seggi dei settori artigianato e cooperazione?

Risposta: le organizzazioni potranno utilizzare, per concorrere all'assegnazione dei seggi dell'artigianato o della cooperazione, tutte le imprese artigiane o le società cooperative appartenenti ai settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e degli altri settori, mentre potranno utilizzare anche un'impresa artigiana o una società cooperativa appartenente ai restanti settori (credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori). L'impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione.

[Circolare MISE 0067049 del 16/03/2012](#)

2 - QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA'

La quota relativa alle pari opportunità deve essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento, deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria?

Risposta: il numero di designazioni complessive fa riferimento al caso dell'apparentamento, in cui più associazioni devono fornire "complessivamente" un numero di designazioni pari o superiori a tre e non al caso in cui una stessa associazione debba fornire più designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione (o un apparentamento di più organizzazioni) è chiamata a fornire le proprie designazioni.

Ai fini del rispetto della disposizione normativa si applica il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso. Vedasi, in proposito, la seguente tabella:

n. rappresentanti	Rispetto della regola "almeno 1/3"
1	Nessun vincolo di genere
2	Nessun vincolo di genere
3	1 su 3 di genere diverso
4	2 su 4 di genere diverso
5	2 su 5 di genere diverso
6	2 su 6 di genere diverso
7	3 su 7 di genere diverso
8	3 su 8 di genere diverso

[Circolare MISE 0056393 del 05/03/2012 – FAQ Regione Veneto](#)

3 - CONSULTA DEI PROFESSIONISTI

Cosa comporta l'eliminazione della Consulta dei professionisti?

Risposta: è stata eliminata la Consulta dei professionisti, ma rimane comunque tra i componenti del Consiglio, oltre alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, un rappresentante dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali. Dunque, seppure è venuta meno l'obbligatorietà della costituzione della apposita consulta, rimane fermo l'obbligo di provvedere alla designazione del rappresentante all'interno del Consiglio da parte dei presidenti degli ordini professionali. Mutuando la procedura dal DM 156/2011, la richiesta di designazione verrà inviata da parte della Regione alla CCIAA, la quale convocherà tutti i presidenti degli ordini professionali organizzati a livello provinciale. I Presidenti degli ordini professionali designeranno il componente in seno al Consiglio camerale che verrà comunicato a cura della CCIAA alla Regione. La riunione dei Presidenti verrà coordinata dalla CCIAA con modalità snelle e semplici e in tale sede, tenendo conto che non è previsto un quorum costitutivo, saranno presentate le candidature e designato il soggetto che otterrà la maggioranza dei consensi dei presenti.

[fonte Unioncamere](#)

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

La documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 può essere presentata tramite PEC?

Risposta: no, la trasmissione a mezzo PEC è espressamente vietata dalla Circolare MISE n. 67049 del 16 marzo 2012.

[Circolare MISE 67049 del 16/03/2012](#)

5 - CONTEGGIO UNITA' LOCALI

Le unità locali ubicate nella circoscrizione di competenza e appartenenti ad un'unica impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta? Inoltre, le unità locali ubicate nella circoscrizione di competenza, ma appartenenti ad un'impresa avente sede in altra circoscrizione, possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

Risposta: a tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del D.M. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di Commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione"*. In merito si richiama, altresì, l'articolo 1), comma 1) lettera f) dello stesso D.M. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.

Alla luce del combinato disposto di tali norme, l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte alla stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 156/2011.

Pertanto, l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente, l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) al D.M. 156/2011, anche le unità locali per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di Consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione.

[Circolare MISE 067049 del 16/03/2012](#)

6 - DIVIETO DI DUPLICAZIONE E LIBERTA' DI INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE NEL CUI ELENCO INCLUDERE UN'AZIENDA

Nel caso in cui l'organizzazione concorra per diversi settori, la Camera di Commercio deve effettuare un controllo incrociato sugli elenchi trasmessi dall'organizzazione al fine di verificare la presenza di duplicazioni delle imprese dichiarate?

Risposta: l'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all'assegnazione di diversi seggi ma può scegliere l'individuazione del settore per il quale utilizzare l'impresa, purché quest'ultima operi in quel settore.

La procedura informatica rileva alla Camera di Commercio l'eventuale presenza di medesime imprese all'interno degli elenchi: la Camera di Commercio può, quindi, verificare se tale impresa sia stata utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a settori diversi.

E', invece, possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione dei seggi camerali, purché l'impresa risulti regolarmente iscritta a tutte le organizzazioni e abbia pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio a tutte le organizzazioni.

[Circolare MISE 98348 del 12/06/2013](#)

7 - PICCOLE IMPRESE

A quale definizione di "piccole imprese" occorre fare riferimento qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori Industria, Commercio e Agricoltura?

Risposta: a tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera l\)](#), del D.M. n. 156/2011, che indica:

- per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

8 - IMPRESE FALLITE

Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2017 possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali?

Risposta: le imprese in fallimento / concordato fallimentare alle quali non sia stato autorizzato esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 104 l.f. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività di impresa, con la conseguenza che non risulta più possibile la correlazione ad un codice Ateco, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Ciò premesso:

- le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2017, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2017 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.